

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 25 **del mese di** febbraio  
**dell' anno** 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE E ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CON I GESTORI DEL FONDO DI COGARANZIA REGIONALE COSTITUITO CON DELIBERA 231/2010

**Cod.documento** GPG/2013/178

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/178**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", in particolare l'Art. 106;

- l'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2003, n.326 - recante "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";

- il D.M. 9 novembre 2007, recante "Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385";

- la circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, recante "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell' 8 febbraio 2010, avente ad oggetto "Costituzione di un Fondo di cogaranzia regionale ai sensi dell'art. 58, comma 2 della l.r. n. 3/1999. Affidamento della gestione, approvazione della convenzione con i gestori e impegno di spesa" con la quale, in particolare, si stabilisce:

- al punto 1) del dispositivo di costituire, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della Legge Regionale n. 3/1999, un Fondo regionale di garanzia finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna di seguito (Fondo)

- al punto 5) del dispositivo l'affidamento della gestione del Fondo, rispettivamente, ai seguenti consorzi fidi regionali, Fidindustria Emilia Romagna, per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel

settore dell'artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (COOPERFIDI ITALIA), per quanto riguarda la sezione del Fondo dedicata alle imprese operanti nel settore della cooperazione;

- al punto 9) del dispositivo l'approvazione dello schema di convenzione tra Regione e i citati Consorzi fidi regionali, successivamente sottoscritta dalle parti il 5 marzo 2010 e acquisita agli atti del competente Servizio Regionale;

- al punto 11) del dispositivo che, al fine di esercitare il controllo in merito alla gestione delle sezioni del Fondo che venga costituito, presso la Regione, un apposito "Comitato di indirizzo e di controllo", composto fino a 5 membri designati dalla Regione medesima, con apposito provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo nel rispetto della normativa vigente;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 6 febbraio 2012, avente ad oggetto "Atto aggiuntivo alla convenzione con i gestori del Fondo di cogaranzia regionale costituito con Delibera 231/2010";

- la Deliberazione di Giunta n. 177 del 20 febbraio 2012 recante "Modifica della Delibera n. 126/2012";

- la Deliberazione di Giunta n. 696 del 28 maggio 2012 recante "Terremoto 2012 - Modifica delle disposizioni operative del Fondo di Cogaranzia istituito con D.G.R. n. 231/2010 e modificato dalla D.G.R. n. 1996/2010";

- le Deliberazioni di Giunta n. 1781 del 26 novembre 2012 e n. 46 del 21 gennaio 2013 recanti entrambe "Autorizzazione all'utilizzo del Fondo di Cogaranzia istituito con Deliberazione n. 231/2010 a copertura dell'attività di garanzia in essere, ancorché erogata in data antecedente alla costituzione del fondo regionale di Cogaranzia"

- la determinazione n. 6059 del 9 giugno 2010 ed in particolare l'Allegato A "Schema di convenzione avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010";

- la determinazione n. 8684 del 14 luglio 2011 ed in particolare l'Allegato 1 "Schema di atto aggiuntivo allo

schema di convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale 6059/2010 avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010”;

Preso atto che la Regione, i citati Consorzi fidi regionali e 63 istituti bancari hanno provveduto a sottoscrivere la Convenzione, approvata con la citata determinazione n. 6059 del 09/06/2010, nonché l'Atto aggiuntivo approvato con la citata determinazione n. 8684 del 14/07/2011 e quello approvato con Deliberazione 177/2012 e che tutta la documentazione è conservata agli atti del competente Servizio regionale;

Preso atto inoltre del parere espresso dal Comitato di Indirizzo e controllo di cui al verbale (prot. n. 761/2013 del 22/01/2013) nel quale, in merito al controllo sul funzionamento sulle richieste di escussione e/o le liquidazioni della cogaranzia regionale, nell'ambito della gestione del recupero del credito in sofferenza affidato ad ogni gestore in qualità di Gestore del Fondo, si ritiene opportuno che vengano inserite anche richieste di transazioni stragiudiziali su posizioni insolventi, debitamente illustrate e motivate;

Considerate:

- le mutate condizioni di accesso alle provviste da parte delle banche che attestano un'estrema difficoltà a sostenere le condizioni concordate nell'ambito della Convenzione sottoscritta;

- le proposte relative alle nuove modalità per la completa operatività del Fondo di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell' 8 febbraio 2010 emerse in data 20 gennaio 2012 al Tavolo con banche e consorzi fidi;

Verificato che tali proposte prevedono un affidamento, ai consorzi fidi gestori, della responsabilità di trovare un accordo con le banche che venga successivamente sottoposto ad un parere del citato Comitato di Indirizzo e Controllo;

Considerato, inoltre, che:

- le proposte relative alle condizioni sul credito offerto dalle banche e supportato dalla garanzia offerta tramite il Fondo dovranno essere migliorative rispetto alle correnti condizioni di mercato e specificare, in termini di

convenienza e di sconto sul TAEG, il valore della cogaranzia offerta tramite il Fondo regionale di cogaranzia;

- le attuali condizioni del mercato del credito sono caratterizzate da un periodo di forte instabilità e incidono sulle condizioni economiche da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo;

- tale revisione delle condizioni concordate con le banche è necessaria per un'efficiente ed efficace gestione del Fondo da parte dei gestori e ad una efficace erogazione del credito alle imprese da parte delle banche;

- tale revisione rende quindi necessario l'aggiornamento delle condizioni di credito concordate con le Banche e contenute nell'art. 3 della citata Convenzione oggi in essere con la Regione, come modificata dal citato atto aggiuntivo;

- le attuali condizioni del mercato del credito rendono necessaria anche una revisione del metodo individuato dalla richiamata Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Consorzi fidi regionali sottoscritta il 5 marzo 2010, il cui schema è stato approvato con la più volte citata Deliberazione di Giunta 231/2010 ed in particolare dell'Art. 14 di detta Convenzione che descrive le attività connesse all'individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti;

- sia necessario, al fine di garantire la massima operatività possibile al Fondo Regionale di Cogaranzia, rivedere in parte le condizioni fissate nella propria Deliberazione n. 126/2012 per quanto riguarda l'impegno delle banche ad erogare credito supportato dal Fondo in misura non inferiore al volume di credito complessivamente erogato nel 2011;

- che le Deliberazioni di Giunta nn.1781/2012 e 46/2013 che autorizzano Fidindustria Emilia Romagna e Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (COOPERFIDI ITALIA) all'utilizzo del Fondo di Cogaranzia istituito con Deliberazione n. 231/2010 a copertura delle attività di garanzia in essere deliberate in data anteriore a quella della costituzione del fondo e della sua operatività, si rende necessaria la eliminazione del punto 2 dell'art.11 della Convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2010 in quanto risulta incongruente rispetto alla sopra citata deliberazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere celermente alla messa a punto di modalità che garantiscano efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi preposti alla costituzione del Fondo, in particolare, attraverso il raggiungimento di accordi con le banche finalizzati a sbloccare l'erogazione di credito alle imprese attraverso l'attivazione del Fondo medesimo;

- che, data la forte volatilità del mercato del credito, si consideri sospesa la vigente convenzione con le banche, fissata dalla Deliberazione di Giunta n. 177 del 20 febbraio 2012;

- di delegare ai soggetti gestori la stipula con le banche delle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni;

- di demandare ai soggetti gestori la comunicazione al Comitato di Indirizzo e Controllo di dette condizioni di credito, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale;

- di rinnovare la proposta relativa alle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni di norma ogni due mesi;

- che i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le condizioni concordate con singole banche;

- di approvare l'allegato 1) "Schema di III atto aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l'accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo regionale di costituito ai sensi della delibera di giunta n. 231/2010" prevedendo in particolare che:

- sia delegata ai soggetti gestori la stipula con le banche delle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni;

- tali condizioni dovranno essere migliorative rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificate secondo uno schema che tenga

conto della natura dell'operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate;

- sia demandata ai soggetti gestori la comunicazione al Comitato di Indirizzo e Controllo di dette condizioni di credito, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale;

- venga rinnovata la proposta relativa alle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni di norma ogni due mesi;

- che i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le condizioni concordate con le singole banche;

- che venga cancellato il punto 2 dell'art.11 della convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2010 recante il "divieto a \_\_\_\_\_ di utilizzare le risorse della sezione del fondo regionale per la liquidazione di insolvenze determinatesi con riferimento ad operazioni di garanzia deliberate in data anteriore a quella della costituzione del fondo e della sua operatività";

- di apportare le seguenti modifiche all'Allegato 2 "Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di cogaranzia istituito con Delibera di Giunta n. 231 del 8 febbraio 2010" come modificato dalla DGR 1996 del 2010 e dalla DGR 696 del 2012:

- Al punto 5.11.3 tra le attività demandate al Comitato regionale di indirizzo e controllo, inserire la seguente frase: "riceve dai soggetti gestori la comunicazione delle migliori condizioni di credito concordate con le banche, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale";

- All'Allegato 2/a "Elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del Fondo", si semplifica e si estende l'applicazione del Fondo di cogaranzia alle voci dei settori Ateco 2007, come elencate in Allegato alla presente Deliberazione di Giunta;

- approvare, conseguentemente, l'allegato 2, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le nuove disposizioni operative del fondo regionale costituito con la Delibera di Giunta n. 231/2010 integrate e modificate dalla DGR 1996 del 2010, dalla DGR 696 del 2012 e dal presente provvedimento:

- comunicare integralmente, la presente deliberazione ai Gestori del Fondo di cogaranzia Fidindustria Emilia Romagna, per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (COOPERFIDI ITALIA) per quanto riguarda le imprese della cooperazione;

- di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria Deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010 e successivi atti integrativi;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 04/08/2011;

- la propria Delibera n. 2416/2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di procedere celermente alla messa a punto di modalità che garantiscano efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi preposti alla costituzione del Fondo, in particolare, attraverso il raggiungimento di accordi con le banche finalizzati a sbloccare l'erogazione di credito alle imprese attraverso l'attivazione del Fondo

medesimo;

2. data la forte volatilità del mercato del credito, di considerare sospesa la vigente convenzione con le banche, fissata dalla Deliberazione di Giunta n. 177 del 20 febbraio 2012;

3. di delegare ai soggetti gestori la stipula con le banche delle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni;

4. di demandare ai soggetti gestori la comunicazione al Comitato di Indirizzo e Controllo di dette condizioni di credito, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale;

5. di rinnovare la proposta relativa alle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni di norma ogni due mesi;

6. di adoperarsi affinché i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le condizioni concordate con singole banche;

7. di approvare l'allegato 1) "Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999 e succ. mod. e costituito dalla Deliberazione di Giunta 231/2010" prevedendo in particolare che:

- sia delegata ai soggetti gestori la stipula con le banche delle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni;

- tali condizioni dovranno essere migliorative rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificate secondo uno schema che tenga conto della natura dell'operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate;

- sia demandata ai soggetti gestori la comunicazione al Comitato di Indirizzo e Controllo di dette condizioni di credito, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie

alla fruizione della cogaranzia regionale;

- venga rinnovata la proposta relativa alle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni di norma ogni due mesi;

- i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le condizioni concordate con le singole banche;

- venga cancellato il punto 2 dell'art.11 recante il "divieto a \_\_\_\_\_ di utilizzare le risorse della sezione del fondo regionale per la liquidazione di insolvenze determinatesi con riferimento ad operazioni di garanzia deliberate in data anteriore a quella della costituzione del fondo e della sua operatività";

8. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato 2 "Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di cogaranzia istituito con Delibera di Giunta n. 231 del 8 febbraio 2010" come modificato dalla DGR 1996 del 2010 e dalla DGR 696 del 2012:

- Al punto 5.11.3 tra le attività demandate al Comitato regionale di indirizzo e controllo, inserire la seguente frase: "riceve dai soggetti gestori la comunicazione delle migliori condizioni di credito concordate con le banche, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale";

- Al punto 7.4.3, riguardo all'avvio delle procedure di recupero del credito messe in atto dai Gestori del Fondo, inserire la seguente frase: "alla transazione stragiudiziale su posizioni insolventi";

- All'Allegato 2/a "Elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del Fondo", si semplifica e si estende l'applicazione del Fondo di cogaranzia alle voci dei settori Ateco 2007, come elencate in Allegato alla presente Deliberazione di Giunta;

9. di approvare, conseguentemente, l'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le nuove disposizioni operative del fondo regionale costituito con la Delibera di Giunta n. 231/2010 integrate e modificate dalla DGR 1996/2010, dalla DGR 696/2012 e dal presente provvedimento;

10. di comunicare integralmente, la presente

deliberazione ai Gestori del Fondo di cogaranzia Fidindustria Emilia Romagna, per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell'artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (COOPERFIDI ITALIA) per quanto riguarda le imprese della cooperazione;

11. di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria Deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010 e successivi atti integrativi.

ALLEGATO 1

Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell'art. 58, comma 2 della l.r. N. 3/1999 e succ. mod. e costituito dalla Deliberazione di Giunta 231/2010

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

TRA

la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 44, 40127, codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

E

Il consorzio di garanzia collettiva fidi \_\_\_\_\_, di seguito denominato gestore della sezione \_\_\_\_\_ del Fondo", con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Presidente, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

VISTA

la convenzione sottoscritta tra Regione e Confidi gestori in data 5 marzo 2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Sostituzione dell'Art. 14 alla convenzione avente ad oggetto "Attività connesse alla individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti" che viene sostituito dalla formulazione seguente:

Art. 14

Attività connesse alla individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti

Si conviene che

1. sia delegata ai soggetti gestori la stipula con le

banche delle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni;

2. tali condizioni dovranno essere migliorative rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificate secondo uno schema che tenga conto della natura dell'operazione, della classe di rischio e delle garanzie prestate;
3. sia demandata ai soggetti gestori la comunicazione al Comitato di Indirizzo e Controllo di dette condizioni di credito, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale;
4. venga rinnovata la proposta relativa alle migliori condizioni di credito da erogare alle imprese supportato dal Fondo di cogaranzia regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 231/2010 e successive modificazioni di norma ogni due mesi;
5. i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito internet, le condizioni concordate con le singole banche;
6. venga confermata ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria Deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010 e successivi atti integrativi;

Art. 2

Il punto 2 dell'art.11 della convenzione firmata con i soggetti gestori in data 5 marzo 2010 viene cancellato.

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale alle Attività Produttive  
Commercio e Turismo

\_\_\_\_\_

Consorzio di garanzia collettiva fidi

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE MODALITA' DI ACCESSO ALLE GARANZIE DEL FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DI CO-GARANZIA ISTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 231 DELL' 8 FEBBRAIO 2010

### 1. DEFINIZIONI, AMBITO E DURATA

#### DEFINIZIONI

**1.1** Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:

**a)** Fondo regionale, indica il fondo istituito con Delibera di Giunta n. 231 dell'8 febbraio 2010, finalizzato a prestare co-garanzie congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse messe a disposizione dai gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione; il fondo regionale potrà usufruire della controgaranzia prestata dal fondo istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come disciplinato dalle successive norme di attuazione, nonché da altri fondi di garanzia pubblici nazionali e/o comunitari;

**b)** Sezione artigianato, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese artigiane;

**c)** Sezione industria, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese industriali e dei servizi alla produzione;

**d)** Sezione cooperazione, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese cooperative;

**e)** Gestori del fondo, indica, a seconda dei casi, il gestore di una delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale, e cioè il consorzio di garanzia Unifidi Emilia Romagna s.c.a.r.l., il consorzio di garanzia Fidindustria Emilia Romagna s.c.a.r.l. e il consorzio di garanzia "Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi;

**f)** Comitato regionale di indirizzo e di controllo, indica l'organo, costituito presso la Regione, che svolge le

attività previste nei paragrafi 5.9, 5.10 e 5.11 delle disposizioni operative;

**g)** Comitato di garanzia, indica l'organo operante presso ciascun gestore delle sezioni del fondo, competente a deliberare in merito alla concessione della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi;

**h)** Cogaranzia regionale, indica la garanzia prestata dal fondo regionale direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione;

**i)** Cogaranzia dei confidi, indica la garanzia prestata tramite i fondi rischi e le altre risorse proprie dei gestori delle sezioni artigianato, industria e che si aggiunge alla cogaranzia regionale;

**j)** Garanzia, indica la somma della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi;

**k)** Imprese, indica le grandi imprese e le piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa o consortile - secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e del D.M. 18 aprile 2005 - aventi sede legale e operativa oppure la sola sede operativa in Emilia-Romagna;

**l)** Banche, indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;

**m)** Intermediari finanziari, indica gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del D.Lgs. 385/1993;

**n)** Soggetti richiedenti la cogaranzia, indica le imprese beneficiarie finali della cogaranzia;

**o)** Imprese in difficoltà, indica quelle imprese che, ai sensi della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) del, Commissione n. 800/2008, si trovino in una delle seguenti condizioni:

**0.1** nel caso di società a responsabilità limitata, abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

**0.2** nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbiano perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

**0.3** per tutte le forme di società, ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste nel punto 0.3).

#### AMBITO

**1.2** Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di accesso agli interventi di cogaranzia prestati tramite le sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale istituito, ai sensi della Delibera di Giunta n. 231 dell'8 febbraio 2010.

**1.3** Alla cogaranzia del fondo regionale si affianca la cogaranzia che viene prestata dai gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale tramite il complesso dell'attività di garanzia svolta con i propri fondi rischi o altre risorse proprie. Pertanto, la richiesta di ammissione alla cogaranzia del fondo regionale presuppone la richiesta all'ammissione della cogaranzia dei gestori del fondo.

**1.4** La cogaranzia dei confidi ha la stessa natura, durata e decorrenza di quella prestata dal fondo regionale.

#### DURATA DEL FONDO

**1.5** Il fondo regionale di cogaranzia ha la durata necessaria a sostenere i rischi di credito assunti. Tale

durata decorre dalla data di assunzione, da parte della Regione, dell'impegno delle risorse che ne costituiscono la dotazione finanziaria nominale iniziale. La data di chiusura del fondo corrisponde alla chiusura dell'ultima operazione. Il termine ultimo entro il quale il fondo potrà assumere impegni sarà stabilito dalla Regione con proprio provvedimento.

## 2. RICHIEDENTI, BENEFICIARI FINALI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

### BENEFICIARI FINALI E SOGGETTI RICHIEDENTI LA COGARANZIA

**2.1.** Sono beneficiarie e possono chiedere l'ammissione alla cogaranzia del fondo regionale le imprese che hanno accesso alle operazioni indicate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5.

**2.2.** Le imprese beneficiarie e richiedenti la cogaranzia devono operare in uno dei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2007) indicati nell'allegato 2/a alle presenti disposizioni operative.

**2.3.** I beneficiari finali della cogaranzia regionale:

2.3.1 devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

2.3.2 devono essere iscritti, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;

2.3.3 per le operazioni di garanzia effettuate nell'ambito di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) non dovranno risultare, alla data del 1°luglio 2008, quali imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008, anche se successivamente alla suddetta data del 1 luglio 2008, hanno cominciato ad essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;

2.3.4 per le operazioni di garanzia effettuate nell'ambito di altri regimi di aiuto, non dovranno risultare quali imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008;

#### OPERAZIONI AMMISSIBILI

**2.4** Sono ammissibili alla cogaranzia del fondo regionale i finanziamenti chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito finalizzati:

2.4.1 al reintegro del capitale circolante;

2.4.2 al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;

2.4.3 al sostegno della liquidità aziendale;

2.4.4 alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;

2.4.5 a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, per l'innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l'ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari, per la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l'installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

2.4.6 a sostenere la nascita di imprese;

**2.5** La cogaranzia del fondo regionale può essere, inoltre, prestata per operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare, effettuate per i progetti di

investimenti di cui al precedente paragrafo 2.4 nonché per operazioni di factoring.

### 3. NATURA, MISURA PERCENTUALE, DURATA E DECORRENZA DELLA COGARANZIA. IMPORTO MASSIMO DELLA COGARANZIA REGIONALE

#### NATURA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE

**3.1** La cogaranzia del fondo regionale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa a semplice richiesta al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria o di factoring, così come definita nel paragrafo 6.5.

#### MISURA DELLA GARANZIA COMPLESSIVA E DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE

**3.2** La garanzia complessiva, quale risultante della somma della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi, sarà prestata, a seconda della fascia di rating in cui si colloca l'impresa beneficiaria, in misura pari al 50% e all'80% del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante.

**3.3** La cogaranzia del fondo regionale viene prestata, unitamente alla cogaranzia rilasciata tramite i fondi rischi o altre risorse proprie dei soggetti gestori, nella misura che verrà stabilita di anno in anno d'intesa tra la Regione e i gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo e di controllo.

Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012, la quota di cogaranzia a carico del Fondo può arrivare al 100%.

#### DURATA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE

**3.4** La durata della cogaranzia del fondo regionale non può eccedere di norma i 120 mesi, qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012 e per questo beneficiaria di una moratoria da parte della banca finanziatrice, la cogaranzia del fondo regionale avrà una estensione pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della

operazione di factoring sottostante. Tale durata potrà, solo in questo caso, eccedere 120 mesi.

#### DECORRENZA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE

**3.5** La cogaranzia del fondo regionale decorre dalla data della delibera di concessione da parte del comitato di garanzia di cui al paragrafo 5.4.

#### IMPORTO MASSIMO DELLA COGARANZIA REGIONALE

**3.6** L'importo massimo della cogaranzia regionale, qualunque sia l'ammontare del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante, non può eccedere la somma complessiva di € 1.500.000,00. Tale somma è ridotta a € 750.000,00 per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

### 4. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA'

#### REGIME DI AIUTO

**4.1** Per quanto riguarda le domande di accesso alla Garanzia presentate ai confidi gestori entro il 31/12/2010, la cogaranzia del fondo regionale è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), secondo quanto stabilito dalla Proroga con modifiche del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri DCPC 0008276 P-2.36.4.17 del 02/12/2010). Pertanto l'equivalente sovvenzione della garanzia prestata dal fondo regionale non possa superare, tenuto conto di altri eventuali contributi ottenuti a titolo di de minimis, l'ammontare complessivo di € 500.000,00 nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011.

**4.2** Per quanto riguarda le domande di accesso alla garanzia presentate ai confidi gestori dal 1 gennaio 2011, la cogaranzia del fondo regionale è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 relativo al regime De Minimis.

**4.3** Nei casi previsti nei precedenti punti 4.1 e 4.2 il modello di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo da

adottare è quello notificato ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 (Decisione della Commissione Europea del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N182/2010 Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, Prot. 7643 del 19 luglio 2010);

**4.4** Per quanto riguarda le grandi imprese, è applicato lo stesso regime di aiuto previsto per le piccole e medie imprese, salvo il diverso metodo di calcolo dell'ESL che in questo caso si basa su calcolo di un tasso di insolvenza netto pari al 13,3% sull'importo garantito;

CUMULABILITA'

**4.5** Le cogaranzie prestate dal fondo regionale seguono le regole di cumulo, sugli stessi costi ammissibili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

## 5. AMMISSIONE ALLA COGARANZIA DEL FONDO

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

**5.1** Le richieste di ammissione alla cogaranzia regionale, da parte delle imprese, devono essere presentate al gestore di una delle sezioni del fondo secondo le modalità e tramite la modulistica predisposta dal gestore medesimo.

RICHIESTE PREVENTIVE

**5.2** Le imprese possono presentare la richiesta di ammissione alla cogaranzia regionale prima della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring. In tale caso le imprese devono, entro 3 mesi dalla data della delibera di concessione della cogaranzia, consegnare al gestore di una delle sezioni del fondo la suddetta delibera, copia autenticata del contratto di locazione finanziaria o del contratto di factoring o altri documenti equipollenti dal quale si desumano la data di concessione del finanziamento o di perfezionamento del contratto.

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

**5.3** I gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo presso il quale la richiesta è stata presentata provvedono ad istruire le domande di ammissione alla cogaranzia regionale secondo l'ordine cronologico di arrivo e in base alle proprie procedure interne.

COMITATO DI GARANZIA

**5.4** Presso ciascuno dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione fondo opera un comitato di garanzia, competente a deliberare in merito alla concessione della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi.

**5.5** Ciascun comitato di garanzia è composto da membri appartenenti alla struttura del gestore della rispettiva sezione del fondo. A ciascun comitato di garanzia partecipano fino a due membri designati dalla Regione.

**5.6** Ciascun comitato di garanzia si riunisce, di norma, con cadenza settimanale presso la sede di ciascun gestore.

#### DELIBERA DI AMMISSIONE ALLA COGARANZIA

**5.7** Il comitato di garanzia concede, con un unico atto deliberativo, la garanzia composta dalla cogaranzia regionale e dalla cogaranzia dei confidi nel rispetto delle misure percentuali definite nei paragrafi 3.3 e 3.4 delle presenti disposizioni operative e previa valutazione di tutti i requisiti richiesti nelle presenti disposizioni operative e di tutti i dati indicati nella modulistica predisposta dal gestore della sezione del fondo. Prima di procedere alla deliberazione il Comitato di garanzia potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari per una corretta valutazione del rischio connesso alla concessione delle suddette cogaranzie.

**5.8** L'ammissione alla cogaranzia regionale è deliberata dal comitato di garanzia subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo regionale.

#### COMITATO REGIONALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

**5.9** Presso la Regione è costituito un Comitato regionale di Indirizzo e di Controllo, composto fino a 5 membri designati dalla Regione. Alle riunioni del comitato partecipano 3 rappresentanti dei confidi gestori, di cui 1 designato da Unifidi Emilia Romagna, 1 designato da Fidindustria Emilia Romagna e 1 designato da "Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi.

**5.10** Il Comitato regionale di indirizzo e di controllo si riunisce a Bologna, presso gli uffici della Direzione Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione, di norma con cadenza mensile, su iniziativa della Regione oppure a richiesta dei gestori delle sezioni del fondo.

**5.11** Il comitato regionale di indirizzo e di controllo svolge le seguenti attività:

5.11.1 stabilisce indirizzi ed esercita il controllo in merito alla gestione delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo e al rispetto di quanto disposto nelle presenti disposizioni operative nonché nelle convenzioni stipulate tra la Regione e i gestori;

5.11.2 esercita il controllo in merito al funzionamento delle sezioni del fondo per quanto attiene, in particolare:

5.11.2.1 alle concessioni delle cogaranzie regionali adottate da ciascun comitato di garanzia;

5.11.2.2 alle richieste di escussione da parte delle banche e degli intermediari finanziari e alle liquidazioni delle somme corrispondenti all'importo della cogaranzia regionale prestata;

5.11.3 riceve dai soggetti gestori la comunicazione delle migliori condizioni di credito concordate con le banche, corredate dallo sconto praticato dalle banche grazie alla fruizione della cogaranzia regionale;

5.11.4 effettua il monitoraggio relativo ai tassi di interesse applicati dal sistema bancario e finanziario convenzionato per gli interventi assistiti dalla cogaranzia del fondo regionale e verifica la equa distribuzione delle operazioni assistite dalla garanzia in relazione alle fasce di rischio delle imprese;

5.11.5 delibera l'imputazione al fondo della perdita definitiva sulle cogaranzie escusse dietro presentazione di una relazione da parte dei gestori delle sezioni del fondo;

5.11.6 delibera in ordine ad eventuali proposte di modifica delle disposizioni operative e in merito ai criteri e alle modalità operative per la concessione delle cogaranzie;

5.11.7 delibera in ordine ai casi di inefficacia delle cogaranzie regionali previsti nel paragrafo 8.1 delle presenti disposizioni operative;

5.11.8 approva le rendicontazioni annuali sulla gestione delle sezioni del fondo presentata da ciascun gestore;

5.11.9 verifica lo stato di utilizzo delle dotazioni delle sezioni del fondo regionale e delibera in merito all'eventuale proposta di trasferimento di risorse da una dotazione all'altra;

5.11.10 delibera in relazione ad ogni altra questione che gli viene sottoposta dai gestori delle sezioni del fondo.

**5.12** Dopo la approvazione delle delibere di concessione delle cogaranzie regionali il comitato di garanzia presenta al comitato regionale di indirizzo e di controllo l'elenco delle garanzie concesse, evidenziando in particolare modo:

5.12.1 la ragione sociale dell'impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring;

5.12.2 il settore di attività dell'impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring;

5.12.3 la tipologia di operazione finanziaria effettuata;

5.12.4 il soggetto finanziatore;

5.12.5 l'importo del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o di factoring e le loro forme tecniche;

5.12.6 la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o del factoring;

5.12.7 l'importo della cogaranzia regionale prestata;

5.12.8 l'importo della cogaranzia prestata tramite il fondo rischi o le altre risorse proprie dei gestori;

5.12.9 la durata della cogaranzia regionale prestata;

5.12.10 la percentuale di cogaranzia prestata dal fondo regionale.

**5.13** Il Comitato di Indirizzo e Controllo può valutare e proporre - in casi particolari e motivati - l'ammissione alla garanzia del fondo da parte di imprese che non presentano in toto i requisiti di ammissibilità previsti nelle disposizioni operative medesime.

## 6. ESCUSSIONE DELLA COGARANZIA REGIONALE E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME

## ESCUSSIONE

**6.1** Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all'insolvenza a carico del fondo regionale la richiesta di escussione della garanzia, da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, deve pervenire ai gestori delle sezioni del fondo, a seguito del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento e/o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria o di factoring, così come definita nel successivo paragrafo 6.5.

**6.2** Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all'insolvenza a carico del fondo regionale, alla domanda di escussione della garanzia dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal gestore del fondo e che si renderà necessaria dal momento in cui quest'ultimo acquisirà la natura di intermediario vigilato dalla Banca d'Italia. Tale documentazione viene conservata dai gestori delle sezioni del fondo ed tenuta a disposizione della Regione e del Comitato regionale di indirizzo e di controllo.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE

**6.3** Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all'insolvenza a carico del fondo regionale, le domande di escussione della garanzia devono pervenire ai gestori delle sezioni del fondo entro 2 mesi dal verificarsi dell'insolvenza dell'impresa, come definita nel successivo paragrafo 6.5.

**6.4** Alle banche e agli intermediari finanziari non saranno riconosciuti interessi di mora oltre il termine di 2 mesi decorrenti dalla data in cui l'insolvenza si è verificata.

### DEFINIZIONE DI INSOLVENZA

**6.5** Per insolvenza si intende il verificarsi di uno degli eventi accertati dalle banche e dagli intermediari finanziari secondo i criteri definiti dall'accordo interbancario tempo per tempo vigente.

### LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INSOLVENZA

**6.6** I gestori delle sezioni del fondo, a seguito della richiesta di escussione della garanzia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, liquidano la somma a carico del fondo regionale, al netto delle somme già versate dall'impresa insolvente. I gestori delle sezioni del fondo, al contempo, liquidano la parte di cogaranzia prestata tramite i propri fondi rischi o le altre risorse proprie,

secondo gli importi definiti nei paragrafi 3.3 e 3.4 delle presenti disposizioni operative.

**6.7** La liquidazione della somma relativa all'insolvenza a carico del fondo regionale è effettuata nei limiti dell'esistenza di disponibilità del fondo medesimo. Qualora l'ammontare del fondo non dovesse consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti vantati dal richiedente, si provvede, con le risorse disponibili, a soddisfare i creditori in misura proporzionale all'ammontare delle insolvenze e nel rispetto della regola della par condicio. Restano, comunque, salve le cause legittime di prelazione previste dall'ordinamento giuridico vigente.

**6.8** I gestori delle sezioni del fondo nell'ambito delle riunioni del comitato regionale di indirizzo e di controllo presentano l'elenco delle somme liquidate, corredate di tutte le necessarie informazioni, per la relativa presa d'atto.

**6.9** I gestori delle sezioni del fondo acquisiscono dalle banche e dagli intermediari finanziari un'attestazione da cui risultino le somme già versate dall'impresa insolvente a titolo di restituzione del finanziamento o di pagamento dei canoni prima dell'insorgere dell'insolvenza.

## 7. RECUPERO DEL CREDITO E IMPUTAZIONE DELLA PERDITA

### DIRITTO DI REGRESSO

**7.1** A seguito della liquidazione della perdita alle banche e agli intermediari finanziari, i gestori delle sezioni del fondo acquisiscono, per conto della Regione, il diritto di regresso sull'impresa insolvente per le somme pagate a carico del fondo regionale e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime. Il diritto di regresso comprende il capitale, gli interessi, gli interessi legali e le spese che il gestore del fondo, per conto della Regione, ha sostenuto dopo aver denunciato all'impresa insolvente le istanze proposte contro la stessa.

### SURROGAZIONE LEGALE

**7.2** Il gestore del fondo è surrogato, per conto della Regione, in tutti i diritti spettanti alle banche e agli intermediari finanziari in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

### AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO

**7.3** Entro 15 giorni dalla avvenuta liquidazione, a favore dei richiedenti, della somma corrispondente agli

importi garantiti, i gestori delle sezioni del fondo avviano, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato, le procedure di recupero del credito.

**7.4** Per avvio delle procedure di recupero del credito si intende che i gestori delle sezioni del fondo - o il soggetto terzo incaricato - abbiano quanto meno proceduto:

- alla diffida di pagamento;
- alla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo;
- alla transazione stragiudiziale su posizioni insolventi;
- ovvero, in caso di procedure concorsuali, alla presentazione di una istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

**7.5** Dell'avvio della procedura deve essere data comunicazione al Comitato regionale di indirizzo e di controllo entro 15 giorni dall'avvio stesso.

#### IMPUTAZIONE DEFINITIVA DELLA PERDITA AL FONDO REGIONALE

**7.6** L'imputazione definitiva al fondo della perdita sulle cogaranzie regionali escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero.

**7.7** L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della cogaranzia escussa le somme che, a ogni titolo, vengano recuperate all'esito delle predette procedure. Tali somme sono calcolate al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dal comitato regionale e con onorari contenuti, di norma, nei minimi tariffari.

**7.8** Il comitato regionale di indirizzo e di controllo delibera l'imputazione definitiva della perdita al fondo regionale per irrecuperabilità del credito a condizione che gli sia stata trasmessa una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non si ritiene utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito e che il suddetto Comitato esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione.

#### EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO

**7.9** A seguito della conclusione delle procedure di recupero e della deliberazione di irrecuperabilità definitiva

del credito, al fondo regionale vengono accreditate, a conguaglio, le somme eventualmente recuperate.

**7.10** Nel caso in cui, a seguito di una transazione con l'impresa insolvente, le suddette somme siano recuperate con versamenti periodici da parte del debitore, il gestore del fondo versa le stesse nel conto corrente presso il quale il fondo è depositato.

## 8. INEFFICACIA DELLA COGARANZIA

### INEFFICACIA DELLA GARANZIA

**8.1** La cogaranzia regionale è inefficace qualora la domanda di escussione venga presentata prima del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento e/o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria, così come definita nel paragrafo 6.5.

**8.2** In caso di inefficacia della cogaranzia regionale la somma eventualmente già liquidata al soggetto richiedente deve essere restituita al fondo maggiorata degli interessi legali.

## 9. CONTROLLI

### CONTROLLI

**9.1** La Regione svolge, anche attraverso il Comitato regionale di indirizzo e di controllo e con le modalità che ritiene più opportune, le attività di verifica specificamente orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse del fondo alle finalità previste nelle presenti disposizioni operative.

## ALLEGATO 2/a

Elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del Fondo

Possono accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):

- SEZIONE B "Estrazione di minerali da cave e torbiere", tutta la sezione;
- SEZIONE C "Attività manifatturiere", tutta la sezione;
- SEZIONE D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;
- SEZIONE E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
- SEZIONE F "Costruzioni";
- SEZIONE G "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", limitatamente al gruppo 45.2 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli" e alla categoria 45.40.3 "Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici);
- SEZIONE H "Trasporto e magazzinaggio";
- SEZIONE I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", limitatamente alle categorie 56.10.2 "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto", 56.10.3 "Gelaterie e pasticcerie";
- SEZIONE J "Servizi di informazione e comunicazione";
- SEZIONE L "Attività immobiliari";
- SEZIONE M "Attività professionali, scientifiche e tecniche";
- SEZIONE N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese";
- SEZIONE P "Istruzione";
- SEZIONE Q "Sanità e assistenza sociale";
- SEZIONE R "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento";

- SEZIONE S "Altre attività di servizi".

Sono escluse dalla possibilità di accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, nelle sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) non ricomprese in quelle sopra indicate).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/178

data 14/02/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'